

344

N° 9317/28974 di repertorio

In parte libera e parti delle vigenti disposizioni e forme delle Società cooperative

Cessione di aree in proprietà per la costruzione di case di tipo economico e popolare e parti della legge 157 in data 18 aprile 1962

registrate All'Uff. Registro di Lodi

27.4.1984

al N.ro 1666

Vol. //

Atti pubblici

esatte L. 450.500

Il Direttore

F.to E. Di Biase

Repubblica Italiana

Lo' giorno 1984 (millesenovecentottantapattro) il giorno 17 (diciassette) aprile

In Lodi, nel Palazzo del Comune

Avanti me Dottor Ernesto Sambo Notaio residente in Lodi iscritto presso il Collegio Notarile di Milano e parte l'esistenza dei testimoni per espresso e concordato rinuncia fattari dai conferenti che hanno i requisiti di legge e con il mio consenso

Sono personalmente compare i signori

Da una parte

Cancellato Andrea nato a Lodi il 12 dicembre 1955 residente a Lodi Via Milite Veneto n. 10 in affitto

nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Lodi

(codice fiscale 845 0757 0152)

Sambo



Eseguita	Trascrittura
all'Ufficio dei Registri Immobiliari	
di	Lodi
il	28.4.1984
N°	N. 4776 Reg. generale
Vol.	N. 382 Reg. particolare
	L. 2.000

e questo atto autorizzato dalle seguenti deli-
berazioni:

- n. 11 data 25 marzo 1982 del Consiglio Comu-
nale esaminata senza rilievi del Comitato Re-
gionale di Controllo - Sezione Grandinata di
Lodi nella seduta del 19 aprile 1982 atti n. 5825
allegata ai copie con ferme all'atto e mio rogito
11 aprile 1984 n. 9301/28815 di refertorio, registrato
e lodi il giorno 11 aprile 1984 n. 1458 e qui
trascritto il 13 aprile 1984 a m. 6318/3055

- n. 158 data 1 febbraio 1984 della Giunta
Municipale esaminata senza rilievi dello
stesso Comitato Regionale di Controllo nella
seduta del 12 marzo 1984 atti n. 5113

- n. 421 data 14 marzo 1984 della Giunta
Municipale esaminata senza rilievi dello
stesso Comitato Regionale di Controllo nella
seduta del 25 marzo 1984 atti n. 6065

Tali deliberazioni, con i relativi allegati
vengono allegati ai copie con ferme al presente
atto sotto le lettere A. e B.

Dall'altra parte:

Polignone geom. Biagio nato a Milano il
18 maggio 1939 residente a Lodi Via Cesare
Sacchi n. 15 professionista

che per intervenire e stipulare non mi proprio
me nelle sue veste di Vice Presidente il
Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa Edilizia San Gato s.r.l.
con sede in Lodi - Via Legnano n. 14
(Partita IVA 02497710155)

scritta presso la Camera di Commercio
del Tribunale di Lodi n. 2155/2325

in forza della deliberazione del Consiglio
di Amministrazione in data 3 marzo 1984
come risulta dal relativo verbale che in so-
fide con ferme si allega al presente atto sotto
la lettera "c".

Compimenti della cui identità personale
io notaio sono personalmente certo i quali
con il presente pubblico atto stipulano e con-
vergono quanto segue

In Primo luogo

Il Comune di Lodi e messo dell'intervenun-
to suo Sindaco come sopra autorizzato
esegire in piena proprietà della Cooperativa
Edilizia San Gato s.r.l. con sede in Lodi, che
è richiesta e messo del suo rappresentante
come sopra compreso e autorizzato

Nominativamente:



Jun 1984

*Urban Council
Provincia di Lodi*

apposizioni di terreno posti in Comune di Lodi località Bonetta destinati alla costruzione di abitazioni economiche facenti parte del comprensorio n. 4 P.E.B.P. (Piano di Edilizia Economica Popolare) tenuti individuati sulle mappe del Comune di Lodi in forza di tipo di frazionamento n. 23/1983 allegato all'atto in data 14 aprile 1984 n. 9044/1563 di refertorio e rogito dott. Michele Noubetti Notaio in Lodi, come segue:

- Foglio 18 (dieciotto) mappali
- 186 (m. provv. 57/h) di are 6.90
- 183 (m. provv. 57/e) di are 3.30
- 182 (m. provv. 57/d) di are 11.80
- 181 (m. provv. 57/c) di are 3.40
- 180 (m. provv. 57/b) di are 15.90

Sommario hh. 30


(are quarantasette centimetri trenta) mappale 188 (m. provv. 58/c) di centimetri 1 (una) che come da planimetrie allegata all'allegato A. e corpo unico col mappale 181

Coerenza:

tratti: i beni sopra descritti con funzione de
tratti: dati con beni del Comune di Lodi

Comune di Lodi

Solo errore e come meglio si fatto
L'eccezione vera praticata dalle nuove strade
previste del freno di zona.



Il complessivo della presente sessione viene determinato nella complessiva somma di lire 28.795.000. (ventottomilioni settecento novantacinquemila)

Detta somma è stata versata in parte d'ora dalle Cooperative Edilizie San Gato per conto del Comune sedente che ne rilascerà quietanza liberatoria

(vedersi reversale n. 374 del tesoriere comunale in data odierna)

Il Comune di Lodi da ipoteche atto che sono state versate lire 7.819.500. (settemilioni ottocentotridicimilacinquecento)

quale quota di area di urbanizzazione prima da porre lire 22.210.500. (ventiduemilioni duecentodiecimilacinquecento) quale quota di area di urbanizzazione perpendente.

(vedersi quietanza n. 975 in data odierna)

Per una ulteriore identificazione degli appalti di lavoro oggetto della presente sessione si fa riferimento anche alla planimetria allegata alla deliberazione della Giunta Municipale n. 158 del 1 febbraio 1984 allegata al presente atto sotto la lettera "A" planimetria sulla quale il lavoro stesso è intornato in rosso.

Il Comune di Lodi fa presente che il terreno sopra descritto e di sua piena ed esclusiva proprietà, libero da pignoramenti, trascrizioni pregiudizievoli e da ipoteche.

Si provvederà alla rettificazione catastale di fundente del presente atto ed alla sua trascrizione presso le competenti conservatorie dei Reg. Str. Immobiliari di Lodi, con rinuncia del Comune e pubblica di diritto di ipoteca legale.

La presente scrittura si intende fatta e compiuta e non è copio nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con ogni relativa sussunzione e fattispecie, semita, stive e perone, senza ragione d'equità, venendo a primare la cooperativa ripuntata in pieno luogo e via del Comune cedente, dandosi atto che è pervenuto allo stesso in forza di decreto n. 5631/LL.PP. dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici emesso in data 29 dicembre 1977 registrato a Lodi il 2 marzo 1978 pl. n. 523 vol. 13 trascritto a Lodi il 20 marzo 1978 p. n. 211/701 ed in parte con atto 15 dicembre 1978 n. 87/209 di refutazione e rogito dott. Michele Marchetti Notaio a Lodi registrato a Lodi il 23.12.1978 n. 5661 vol. 19 e trascritto a Lodi il 10 gennaio 1979 a n. 225/169



Junck

In secondo luogo
Convenzione relativa al terreno più veduto
in proprietà

1. La presente convenzione viene stipulata
si pensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 art.
35 e della deliberazione del consiglio comunale
n. 71 del 26 marzo 1982 (C.P.C. n. 5825 del
19 aprile 1982) approvative del piano attuativo
del Piano di Zona Edilizia Economica e Popo-
lare.

2. Il Comune di Lodi in forza del presente
atto in proprietà efferamente di terreni
di proprietà comunale nel comprensorio n. 4
del Piano di Zona ex legge 167/1962 tali da con-
sentire una valorizzazione volumetrica di mc.
9847,44 (nove mila ottocento quarantasette virgole
quarantasette) secondo le modalità ed i tempi
di cui al successivo art. 5.

La Parte preponente di mostra e garante
si assume di reperire i requisiti previsti dalle leggi vigenti
in materia di Edilizia Economica e Popolare
per ottenere la concessione.

La Parte preponente deve garantire alle
stipulazione dell'atto di assegnazione in pro-
prietà individuale o in proprietà divisa

*Adm. edilizia
Pirrami Finizi*

vedi fine

Carro di Junck

o di godimento - se a proprietà indivise
che i soci o gli eredi: sono persone che
possono beneficiare di assegnazione di allog-
gio di edilizia popolare, e l'ente di legge,
vigente e che è richiesta fornire la documen-
tazione di tale dimostrazione alla Regione
Lombardia nel caso che gli alloggi siano stati
costruiti con contributo erariale ed al, comu-
ne di lodi in caso di auto finanziamento.

La violazione o inadempiamento delle dispo-
sizioni del presente articolo costituiscono pre-
supposto per l'applicazione delle sanzioni,
previste al successivo art. 8 lett. B.

3. la Parte assegnataria ha corrisposto al, co-
mune

a) il costo di ripulizione delle aree residen-
ziali nelle quali andranno a realizzarsi l'insedia-
mento, il prezzo di esproprio e opere tecniche,
oltre all'impegno di corrispondere i conguagli
al termine ultimo degli atti di esproprio e
loro appendici contenitive.

b) il costo di ripulizione delle aree per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione pri-
marie in proporzione alla volumetrica attualita
per le aree residenziali e il costo delle aree

destinate, nel comprensorio p servizi ed uti-
tratture pubbliche, sempre in proporzione
all'unita volumetrica attribuita all'area res-
denziale nelle misure previste dallo standard
del comprensorio e comunque non oltre 36,53 ² TI
mp. per ogni 100 (cento) mc. di costruzione e
sempre al prezzo di esproprio e opere tecniche.
c) il costo delle opere di urbanizzazione pri-
marie secondo quanto previsto dalle delibe-
razioni del Consiglio Comunale n. 152 del 25 lu-
glio 1978 (C.R.C. atti n. 11766 del 9.8.1978)
e successive formali modificazioni ed
integrazioni;

d) il costo delle opere di urbanizzazione
secondarie secondo quanto previsto dalle deli-
berazioni del Consiglio Comunale n. 152 del
25 luglio 1978 (C.R.C. atti n. 11766 del 9.8.1978)
e successive formali modificazioni e integrazio-
ni.

~~Quote tali somme sono state prima d'ora
interamente versate dalle cooperative concen-
trarie al comune di Lodi³~~

¹ ved. fue

h. la previsione planimetrica costante del-
l'area comune ha formato oggetto di offerte
convenzioni alla mi erazione⁴ e delegata

² ved. fue

la Giunta Municipale, la quale è divenuta
d'intesa fra le parti, nel lotto come sopra
individuato, ai sensi dell'art. 2 sulla base dei
tempi tecnici di disponibilità delle aree e del-
le impegnative preliminari di finanziamento
e/o dei prezzi di ammortamento di cui al suc-
cesso art. 7.

5. Sin d'ora comunque, la Parte assegnataria
commissaria si obbliga a:

A. prestarsi a ricevere la consegna delle aree
entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne
verrà, al medesimo data, comunicazione;

B. individuare in sede di atto di appensione
le caratteristiche costruttive e tipologiche
degli edifici da realizzarsi, almeno attraverso
i seguenti elementi:

a. gli elementi essenziali di cubatura

b. la disposizione planivolumetrica

c. la sistemazione degli spazi esterni

d. l'individuazione degli alloggiamenti

e. i materiali da costruzione

f. il taglio degli alloggi: la cui superficie
non potrà essere inferiore a mp. 45 (quaran-
tacinque) e superiore a mp. 95 (novantacinque)
comunque con forme alle diposizioni reg.



[Handwritten signature]

Al momento del rilascio delle concessioni edilizie;

Il progetto di costruzione dell'area in oggetto risulta dalle n. tre tavole planimetriche che si allega al presente atto sotto le lettere D. debitamente firmate dalle parti e da me Notaio

C. iniziare i lavori entro i dodici mesi successivi al rilascio delle concessioni edilizie per i singoli fabbricati o entro i sei mesi successivi alla data di immisione nel possesso dell'area ed in caso di ritardo punire successivamente al rilascio della licenza di costruzione;

D. terminare gli stessi entro tre anni ⁵ ~~date~~ data di inizio lavori

E. iniziare le opere di urbanizzazione entro quattro mesi dalla data in cui vengono messe a sua disposizione le aree occupanti o dalla data di approvazione del relativo progetto e ultimare entro due anni dalla data di messa a disposizione delle aree relative e comunque prima dell'immissione di abitanti negli edifici realizzati.

6. E' un facoltà del Comune qualora le P. A. assegnatarie esse lasciate devonere i termini di anni per punti C. D. E. del fru.

*Carlo Cavallotti
Sindaco*

⁵ Tutti quei

[Handwritten signature]

dente articolo senza dar inizio o termine alle
costruzioni su essi previsti, prorogare in una
sola volta e per non più di sei mesi i termini
medesimi.

Secondo inutilmente anche questo ulteriore
termine si applicherà il disposto del succ.
art. 8 lett. A.

7. Per quanto riguarda il piano di ammor-
tamento dei capitali investiti dalle Parti, es-
sigenze comuni comprensivo di fe delle Per-
ti, riferimento al piano finanziario che fu-
mato dalle Parti e da me Notaio in allega al
presente atto sotto le lettere "E"

8. Il corrispettivo di godimento degli alloggi
sarà determinato tenendo conto delle risul-
tanze del suddetto piano di ammortamento,
e in quanto applicabile dei criteri contenuti
nei decreti delegati di cui all'art. 8 della
legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni
e integrazioni.

Qualora revisione dei corrispettivi di cui sopra
dovrà essere preventivamente autorizzata dalla
Amministrazione Comunale e potrà essere
consentita, ove si verificassero eventi o fatti ta-
lida comportare le necessità di investimento

da parte degli utenti del bene uso, oppure
variazioni dei tassi di interesse del capitale
mutuato investito nella costruzione degli edi-
fici.

Il costo di gestione degli alloggi, ove questo
sia familiare ai sensi della legge 865 e successi-
ve modificazioni, sarà determinato tenendo
conto delle risultanze del piano di emenda-
mento di cui al 1. comma del precedente arti-
colo e che ciascun concessionario di alloggi es-
prime a suo carico una quota millesimale
di oneri corrispondenti alla quota millesime
le dell'immobile che gli viene trasferito in
proprietà.

Il costo di gestione degli alloggi è pertanto
stabilito in lire 629.397 (seicentoventinove mila trecento-
ventasette) al metro quadrato.

Sono fatte salve le diverse disposizioni
di cui all'art. 8 della legge 22 ottobre 1971
n. 865 e successive modificazioni.

3. Le concessionarie gestiranno i centri di
priorità per la vendita o l'assegnazione degli
alloggi e favore di giovani coppie, di perse-
mi o di categorie preferenziali di assegnatari
tra i quali prioritariamente magistrati, sp.

portamenti alle forze dell'ordine e dell'Esercito.


10. Le imprese o i negozianti e concedere la prelazione sul 20% - venti per cento - degli alloggi da lei costruiti, e favore di soggetti che, superando i limiti di reddito previsti dal D.P.R. 1035 del 1970 e successive modificazioni, liberano alloggi IACP goduti a titolo di locazione.

Per favorire queste mobilità, gli IACP interessati provvedono entro trenta giorni dalla approvazione dei programmi di cui all'art. 5 della presente legge, e trasmettere alle imprese i loro elenchi di soggetti che hanno diritto alla prelazione.

Tali soggetti devono esercitare il diritto alla prelazione entro e non oltre i successivi trenta giorni.

11. La concessione ai negozianti, inoltre, e realizzare interventi aggiuntivi auto finanziati nelle misure familiari.

12. Per la violazione o l'insoddisfimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalla Parte pregetta, dovranno applicarsi, in aggiunta alle sanzioni finali, le misure



Janbr

inve. fronte delle vigenti leggi e regolamenti comunali, anche le seguenti sanzioni:

A. la decadenza delle concessione con conseguente estinzione del diritto superficario dell'area residenziale

a. qualora la Parte assegnataria non proceda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici e delle opere di urbanizzazione prima, entro trenta giorni dalla scadenza del termine ultimo, che il Sindaco aveva concesso al medesimo per l'inizio o il completamento delle opere in questione;

b. qualora la Parte assegnataria realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nel precedente art. 5 lettera D. salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

c. qualora la Parte assegnataria e i suoi aventi cause compiano in essere atti che in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche o sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;

d. qualora accertati fatti lo assoglieranno o il fallimento dell'ente concessionario

la decadenza della concessione deve essere

*Dei cui concessi
dichiarano inq. s.*

Donato Spumbr

*sp
le*

*tra
ju
res*

*B.
con*

*di o
ferr
delle*

*7/0
eseg*

*ta e
ma*

13.

eslio

- c

- p

Foro

re

le n

di p

rent

i pr

approvata dal Consiglio comunale

le decadenze sopra elencate si intendono trasferite per gli stessi fatti e gli eventi, cause per qualsiasi titolo - degli assegnatari o dei concessionari

B. Per le violazioni o inadempimenti delle convenzioni che non comportino la pronuncia di decadenza del contratto, è applicabile la pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% (uno per cento) e un massimo del 7% (sette per cento) dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione all'entità e all'importanza delle violazioni o inadempimenti.

13. Le Parti a tutti gli effetti eleggono domicilio presso

- Comune di Lodi - Residenza Municipale

- Parte assegnataria - sede sociale

Sono competente per qualsiasi controversia relativa a quello di Lodi

In tutto luogo

Le spese e tasse del presente atto, insieme e dipendenti, sono a carico della Società, presentemente richiedendosi l'applicazione delle imposte fissa di registro, trascrizione e voltura.

re per sensi dell'art. 74 della legge 22 ottobre
1971 n. 805 e dell'art. 32 della legge 16 ottobre
1972 n. 613 decidendo che nel presente atto
si fini dell'importa comunale sull'incre-
mento di valore sugli immobili il soggetto
attivo e passivo di importa residenti presso
nel comune di Lodi.

Il presente contratto è soggetto altresì al
regime tributario IVA.

1° aggiungi: "cede"

2° aggiungi: " (trentaquattro virgole e quaren-
tatre)

3° togli diciassette parole da "tutte" e:
"Lodi"

e aggiungi:

"Le somme per le causali pub. a e sub. b
andranno corrisposte al momento del
registro notariale, quelle pub. c e sub. d
all'atto della concessione edilizia,
in unica soluzione per ambedue le
causali, salvo il caso di eff. domeni-
to dell'esecuzione della Parte pro-
prietaria e insindacabile giuridico
della Amministrazione comunale pre-
via approvazione dei progetti relativi:

vi."

4 togli: "esenzione" e aggiungi:

"esenzione"

5 togli: "data" e aggiungi:

"della"

Si approvano numero cinque fotie-
le che portano complessivamente
la cancellazione di diciannove fo-
rtole.

Richiesto il Notaio ho ricevuto questo atto
del quale ho data lettura ai componenti
che lo dichiarano conforme alle loro
volontà e con me Notaio lo sottoscrivono
e pure di legge, omessa la lettura degli allegati
per espresse volontà dei componenti stessi.

Il presente
atto è scritto interamente da persone di mie
fiducia sopra disotto in tre fasciate e
parte della diciannovesima fasciata di cin-
que fogli di carta in esenzione al bollo.

Queste cancellati

Poliziano Priap
Amorofanti

ANNULLATO

Janh



O

e
ta
op

E

ANN
ede

ESUM

asiste